

N. 862/2021 R.G.



CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Appello di Messina, prima sezione civile**, composta dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) dr.ssa Maria Pina LAZZARA | Presidente |
| 1) dr. Augusto SABATINI | Consigliere |
| 2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 862/2021 R.G., vertente tra:

██████████ nato a Milano il ██████████ e residente in Colli Al Metauro (PU), Via ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ del Foro di Messina, C.F. ██████████ V (PEC: ██████████ con studio in Messina, via ██████████ presso cui è elettivamente domiciliato giusta delega in atti;
-APPELLANTE-

e

██████████ (C.F. ██████████) nata il 03/11/1969 a Gioiosa Marea (ME) e residente in Librizzi (ME), ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Patti (ME), Via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ (C.F. ██████████) - per le comunicazioni e le notificazioni ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
- APPELLATA -

e con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. G. Costa,

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 548/2021 del Tribunale di Patti, emessa in data 18.06.2021 e depositata in cancelleria in data 30.06.2021 – non notificata - pronunciata nella causa iscritta al n. 1739/2017 R.G.

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Per l'appellante: *In via cautelare* 1. Disporre in via d'urgenza ed inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione parti su tempi e modalità del diritto di visita paterno, con modifica dei provvedimenti in vigore, statuendo che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita per il mese di dicembre dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, per le vacanze natalizie, specificando la data di partenza di [REDACTED] per il giorno 30 Dicembre e di ritorno per il 6 gennaio, qualora si scelga tale periodo festivo. Che, con riferimento, ai fine settimana mensili, si indicasse come data di partenza il giovedì, così da poter trascorrere due giorni interi col padre, e con data di ritorno fissata nella giornata di domenica. Che con riferimento alle vacanze estive, l'Ecc.ma Corte adita Voglia chiarire se il periodo di un mese ricomprende anche i giorni di viaggio o se devono ritenersi non computati; con riferimento alle vacanze pasquali dell'anno 2022, atteso il contrasto tra le parti, indicare il genitore che terrà [REDACTED] nel suddetto periodo, sì da regolare la successiva alternanza. Stabilire che ad anni alterni, [REDACTED] trascorra il giorno del suo compleanno (28 gennaio) presso il padre, ponendo le spese di trasferta in capo alla Signora [REDACTED] in ragione delle condotte ostruzionistiche o in subordine, ripartendole al 50% su entrambi i genitori. 2. Disporre, altresì, a titolo compensativo dei quattro mesi (i tre week – end di Settembre, Ottobre e Novembre, pari a giorni 6) in cui l'appellante non ha potuto esercitare il proprio diritto di visita, di consentire per l'anno corrente che la minore trascorra l'intero periodo delle vacanze natalizie presso il padre. 3. Nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta formulata relativa all'onerare la resistente delle spese di trasferta, si chiede che venga fissato un preavviso di almeno un mese nei periodi non festivi e di due mesi nei periodi festivi, al fine di dare la possibilità al [REDACTED] di acquistare i biglietti al minor prezzo. 4. Ammonire la Signora [REDACTED] ai sensi dell'art. 709 – ter c.p.c. 5. Sanzionare la Signora [REDACTED] ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. con l'applicazione della sanzione che sarà ritenuta giusta nel caso che ci occupa; 6. Disporre il risarcimento del danno in favore del Signor [REDACTED] e della minore da liquidarsi in via equitativa a carico della parte resistente;

Nel merito: 1. In riforma della sentenza gravata, disporre l'obbligo di mantenimento paterno in misura pari ad euro 100,00, ponendo le spese di trasferta in capo alla Signora [REDACTED] o in subordine in misura del 50% su entrambi i genitori; 2. Modificare il contenuto dei provvedimenti in materia di diritto di visita così come richiesti in via cautelare; Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore

Per l'appellata: - rigettare l'appello proposto dal Signor [REDACTED] e confermare la sentenza di primo grado; - emettere ogni altra statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento cautelare. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.

Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.

SVOGLIMENTO del PROCESSO

Con ricorso depositato il 07.12.2021 [REDACTED] [REDACTED] impugnava davanti a questa Corte, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti, su ricorso proposto dallo stesso appellante, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (celebrato il 28.12.2006) ed ha disposto l'affidamento congiunto della figlia [REDACTED] (nata il 28.01.2010), con collocamento presso la madre, disponendo in ordine al diritto di visita quanto segue: "il padre potrà trascorrere con la figlia un fine settimana al mese, dal venerdì dopo gli impegni scolastici, alla domenica sera, recandosi in Sicilia ovvero organizzando la trasferta della figlia, in relazione ai rispettivi impegni e alle rispettive esigenze da considerare di volta in volta per adeguatamente optare per lo spostamento dell'una o dell'altro, avendo cura di scegliere ove possibile giorni di ponte in modo da poter trascorrere più tempo insieme (nel caso di "ponte", si considerino tre giorni continuativi) senza incidere sugli impegni della minore; la figlia trascorrerà presso il padre una settimana delle vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio; la figlia trascorrerà presso il padre un mese delle vacanze estive, ad anni alterni, e sempre salvo diverso accordo delle parti, il mese di Luglio ovvero il mese di Agosto; la figlia trascorrerà le intere vacanze pasquali ad anni alterni dal padre ovvero con la madre. In considerazione della



distanza il Collegio raccomanda alle parti che padre e figlia intrattengano contatti telefonici almeno quotidiani, anche a mezzo di videochiamate. La determinazione dei fine settimana e ponti deve avvenire con almeno quindici giorni di preavviso nel rispetto delle reciproche esigenze di organizzazione e per l'acquisto meno oneroso dei titoli di trasporto. Per quanto riguarda i periodi natalizio, pasquale, estivo, non occorre preventiva determinazione entro una precisa data, essendo già stabiliti i periodi ad anni alterni ...".

Con riferimento all'obbligo di mantenimento della minore, lo stesso Tribunale ha disposto la corresponsione a carico del padre di un assegno di euro 200,00 mensili e la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, ponendo le spese di trasferta a carico del padre.

Con l'atto di appello, il [REDACTED] lamentava che nonostante le prescrizioni impartite dal Tribunale, la signora [REDACTED] impediva il regolare esercizio del diritto di visita paterno, ignorando le richieste del padre di prendere la figlia, da ultimo non rispondendo alla mail dell'appellante datata 02.09.2021 con la quale comunicava le date concordate con la minore per trascorrere insieme i periodi previsti per i mesi a venire.

A causa di ciò, era stato costretto a proporre querela in data 29.9.21, poi integrata in data 02.11.2021, presso la Legione Carabinieri "Marche", stazione di Colli al Metauro, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

A fronte di tali comportamenti chiedeva che la Corte volesse adottare i provvedimenti più opportuni, ex art. 709-ter c.p.c..

§

Con successiva istanza depositata telematicamente il 27.12.2021 il [REDACTED] chiedeva l'adozione dei provvedimenti più opportuni ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a causa delle condotte ostruzionistiche e pregiudizievoli poste in essere [REDACTED] sin dal 2014, che privavano la figlia delle cure e dell'affetto paterno.

Con tale atto evidenziava il ricorrente anche di essere stato escluso dalle decisioni più importanti relativi alla bambina, quale il trasferimento dall'istituto scolastico frequentato nel Comune di Librizzi ad altro sito in Patti. Chiedeva, quindi, la modifica della regolamentazione del diritto di visita, nonché l'ammonimento [REDACTED] e l'applicazione a suo carico della sanzione ritenuta giusta.

Nell'ambito del sub-procedimento instaurato (portante il n. 861-1/2021 R.G.) si costituiva la Signora [REDACTED] la quale contestava gli addebiti evidenziando piuttosto la condotta inadempiente di controparte, che non aveva mai versato alcuna somma per il mantenimento della minore né per le spese straordinarie e, peraltro, aggravava la condizione economica di essa resistente, mantenendo la disponibilità dell'autovettura a lei intestata e commettendo varie infrazioni al Codice della Strada con conseguente irrogazione a carico di essa proprietaria di numerose sanzioni amministrative. Segnalava, altresì che il calendario delle trasferte della figlia per raggiungere il padre, predisposto dal [REDACTED] non era conforme alle prescrizioni del Tribunale di Patti, posto che la scelta del luogo degli incontri tra il padre e la minore doveva tenere conto dei rispettivi impegni, così da non giustificare la pretesa che fosse sempre quest'ultima a doversi spostare presso la residenza del padre.

La Corte di Appello, a conclusione di tale fase incidentale, con ordinanza emessa in data 14.04.2022, rigettava l'istanza avanzata da [REDACTED] (rimettendo al merito la decisione sulle



spese) e ciò sulla scorta, tra l'altro, delle seguenti considerazioni: “L'assunto del ricorrente risulta, infatti, contraddetto dalla contraria versione della resistente, che ha evidenziato, per quel che qui rileva, la scarsa aderenza del calendario delle trasferte predisposto dal [REDACTED] rispetto alla regolamentazione del diritto di visita. Rileva il Collegio che la pretesa del padre di esercitare il diritto di vedere e tenere con sé la bambina sempre presso la propria abitazione, distante parecchie centinaia di chilometri da quella della minore, anziché spostarsi in Sicilia, non sia del tutto in linea con quanto statuito dal primo decidente, che nella scelta del luogo degli incontri, ha richiamato gli “impegni e le esigenze” anche della minore.

Né, peraltro, il ricorrente, cu cui gravano le spese di viaggio della bambina, ha contestato l'affermazione della controparte circa l'offerta di una somma irrisoria (euro 30,00) a coprire i costi necessari ad accompagnare la minore all'aeroporto di Catania e riprenderla, limitandosi ad affermare di non aver mai preteso di accollare dette spese alla [REDACTED] senza, però, contrastare l'allegata quantificazione dell'importo offerto.

Va, inoltre, osservato che l'assunto del ricorrente circa la permanenza del comportamento ostruzionistico della controparte risulta smentito dalla mail con cui la [REDACTED] in vista delle vacanze pasquali, ha chiesto al [REDACTED] di comunicare gli orari in cui è previsto il suo arrivo a Patti per prelevare la figlia e quello di rientro.

Non ricorrono, infine, le condizioni per modificare in questa sede la regolamentazione del diritto di visita, non essendo detta istanza, nei termini in cui è stata formulata, collegata ad una condotta inadempiente della [REDACTED]

§

Ritornando all'appello principale, il [REDACTED] lamentava come **primo motivo** di appello l'ammontare dell'assegno di mantenimento, fissato nella misura di €. 200,00, anziché di €. 100,00, come disposto nella sentenza di separazione e ciò, a suo dire, in maniera contrastante con il principio di proporzionalità.

Secondo l'appellante, infatti, quale quantificazione non terrebbe conto della profonda sperequazione economica esistente tra la situazione reddituale del Signor [REDACTED] e quella della Signora [REDACTED]. Sullo stesso, in sostanza, peserebbe la scelta della madre di trasferirsi a 1000 km di distanza con la bambina, costringendolo a sobbarcarsi le spese di trasferta pur di assolvere al proprio ruolo genitoriale. Egli risulterebbe al momento privo di redditi, non avendo trovato un lavoro che fosse consono alle sue condizioni fisiche (nonostante l'impegno profuso in tal senso) soffrendo di lombosciatalgia, tanto da aver deciso di fare rientro in Colli al Metauro (PU) presso l'abitazione materna, al fine di poter accantonare le somme utili ai viaggi della figlia.

Al contrario la signora [REDACTED] avrebbe una posizione più solida atteso che risulta occupata – part time – presso uno studio con la qualifica di segretaria e nel tempo libero, svolge la professione di commercialista, avendo riallacciato contatti con la vecchia clientela ed inoltre beneficerebbe di un immobile ceduto in comodato gratuito dalla madre in Patti, ove avrebbe trasferito la propria residenza.

Alla luce delle superiori argomentazioni, chiedeva la riforma della sentenza gravata nel senso di stabilire l'obbligo di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 70% a carico della resistente ed il restante 30% a carico dell'odierno appellante, in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente e che le spese di trasferta venissero poste a carico della madre o in subordine condivise al 50% tra entrambi i genitori.

Sotto altro profilo, inoltre, chiedeva la modifica dei provvedimenti in materia di diritto di visita così come richiesti in via cautelare.

§



Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 14.03.2022, disponendo con successivo decreto lo svolgimento con modalità cartolari (ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 77/2020 mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione).

Con comparsa depositata in data 09.03.2023 si costituiva l'appellata resistendo all'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto. [REDACTED] in particolare, rappresentava che il [REDACTED] non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento per la figlia e che pur ammettendo lo stato di disoccupazione del [REDACTED] (che aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro nel 2006, senza mai più trovare altra occupazione) evidenziava come la propria posizione fosse tutt'altro che florida, vivendo di un modesto stipendio con il quale deve far fronte alle esigenze quotidiane della minore oltre che alle spese straordinarie (tra le quali annoverava anche numerose sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada contestate alla [REDACTED] quale comproprietaria del veicolo in uso al [REDACTED] e per i quali aveva subito pignoramenti). Aggiungeva che caso di specie il [REDACTED] nulla aveva provato in merito alla concreta ricerca di un lavoro se non limitarsi ad iscriversi nelle liste dell'Ufficio di collocamento negli anni 2012-2014. Pertanto, correttamente il Tribunale di Patti aveva posto a carico dello stesso un assegno di mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili, la cui esiguità teneva conto dell'onere di spese trasferta addossate al padre.

All'udienza del 04.04.2022 la causa veniva rinviata a causa del trasferimento del giudice relatore ad altra sezione ed all'udienza del 19.09.2022 veniva differita a causa dell'eccessivo carico sul ruolo del nuovo relatore.

Infine, all'udienza del 14.11.2022 (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 77/2020 mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione) le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ed all'esito la Corte assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che, per insegnamento assolutamente pacifico e consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme. Ciò esclude l'applicazione delle scansioni processuali che regolano il rito ordinario, come la fissazione di udienza di precisazione conclusioni o delle norme ex art. 352 e 190 c.p.c. che prevedono lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sicché, sotto tale profilo va disattesa l'istanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni avanzata da entrambe le parti nelle ultime note di trattazione, quando già avevano ampiamente esposto nei rispettivi atti difensivi le relative richieste e conclusioni.

Orbene, nel caso in esame, per quanto attiene alla prima doglianza di merito, in presenza di un assegno minimo, se rapportato alle esigenze materiali di una adolescente di anni 13, gli argomenti addotti dall'interessato non giustificano alcuna riduzione dello stesso, rischiando altrimenti di compromettere il minimo vitale per la sopravvivenza.

E' appena il caso di rilevare che quello di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione,



ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli. Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale *“il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”*, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.

Né nel caso in esame, come già rilevato dal Giudice di prime cure, l'appellante non è stato in grado di dimostrare il proprio impedimento allo svolgimento di attività lavorativa, non apparendo dinimente la certificazione medica prodotta che, nell'attestare le problematiche legate alla lombosciatalgia, non esclude di per sé l'abilità al lavoro, specie ove si consideri che come -in maniera condivisibile- affermato dal Tribunale di Patti, *“il limite a svolgere eventuali mansioni che comportino sforzo fisico e di carico alla schiena non è pertinente alle specifiche competenze del ricorrente medesimo il quale ha sempre svolto lavori di grafico ovvero di imprenditore nel campo dell'informatica e quindi involgenti uno sforzo prettamente intellettuale”*.

Parametrate le due modeste situazioni economiche, del resto, non emerge dal lato della madre una floridità di posizione tale da poter sorvolare sulla necessaria contribuzione del padre al fine di consentire un'adeguata crescita della minore, o da modificare l'assetto relativo alla contribuzione alle spese straordinarie e a quelle di trasferta per l'esercizio del diritto di visita, queste ultime da mantenere inalterate, onde compensare la modesta entità dell'assegno periodico.

Va rilevato a tale proposito che proprio sulla madre cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità della figlia con lei convivente per cui il contributo gravante sul padre non appare suscettibile di essere, allo stato degli atti, diminuito.

Non si ravvisano neanche i presupposti per modificare nel senso invocato dall'appellante la regolamentazione del diritto di visita paterno, attese le esigenze della minore, già compiutamente valutate dal giudice del primo grado, le cui statuizioni vanno confermate, così come deve trovare conferma in questa sede, per quanto qui riproposto, l'ordinanza di rigetto emessa nel citato sub-procedimento cautelare, a fronte di un quadro difensivo rimasto del tutto immutato.

L'appello, quindi, non merita accoglimento.

Circa la spese del procedimento, ivi comprese quelle del sub-procedimento incidentale, le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e, tenuto conto della natura della controversia incidentale e del valore della causa nel merito, vanno liquidate, rapportandole ai parametri minimi dei relativi scaglioni di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa per il sub-procedimento e valore della causa di merito ex art. 13 c.p.c.), considerata la modesta entità delle questioni giuridiche trattate, nella misura di **€ 2.431,00** (di cui € 1.029,00 fase di studio; € 709,00 fase introduttiva; € 1.735,00 fase decisionale e così per complessivi € 3.473,00, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto) per la fase incidentale e di **€ 962,00** (di cui € 260,00 fase di studio; € 268,00 fase introduttiva; € 426,00 fase di studio) per la fase di merito, e così per complessivi **€ 3.393,00**, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.



A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. "di stabilità" per l'anno 2013), secondo cui "(...) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (...)", questa Corte "... dà atto ... della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente ...", con l'avvertenza per cui "(...) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (...)" (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).

P. Q. M.

la **Corte di Appello di Messina, prima sezione civile**, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 548/2021 del Tribunale di Patti, emessa in data 18.06.2021 e depositata in cancelleria in data 30.06.2021 così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di questo grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase incidentale, che si liquidano in complessivi **€ 3.393,00** (ripartiti come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge.
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui "... l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito ..." della presente pronuncia.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto ex normativa emergenziale anti-Covid 19) ***del 19 gennaio 2023***

Il Consigliere estensore

(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO)

Il Presidente

(dr.ssa Maria Pina LAZZARA)

